

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **109/1984** (ECLI:IT:COST:1984:109)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **29/02/1984**; Decisione del **06/04/1984**

Deposito del **11/04/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14761**

Atti decisi:

N. 109

## ORDINANZA 6 APRILE 1984

*Deposito in cancelleria: 11 aprile 1984.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 18 aprile 1984.*

Pres. ELIA - Rel. SAJA

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 9 agosto 1982

n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari), promosso con l'ordinanza emessa il 17 novembre 1982 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Cardosoelli Giampaolo, iscritta al n. 950 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con ordinanza del 17 novembre 1982, emessa nel procedimento penale a carico di Cardosoelli Giampaolo (in G. U. n. 149 del 1 giugno 1983; reg. ord. n. 950 del 1982), il Tribunale di Grosseto, senza indicare il capo di imputazione, sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, nella parte in cui concede amnistia per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 n. 1 cod. civ.) commesso per eseguire od occultare i reati tributari indicati nel primo comma dello stesso art. 1 ovvero per conseguirne il profitto;

che secondo il Tribunale, lo scopo di eseguire od occultare i reati tributari di cui al primo comma dell'art. 1 cit., ovvero di conseguirne il profitto, costituisce circostanza aggravante (art. 61 n. 2 cod. pen.) del reato di cui all'art. 2621 n. 1 cod. civ., con la conseguenza che nell'amnistia viene compresa un'ipotesi aggravata di reato ed esclusa l'ipotesi semplice;

che l'irrazionale disparità di trattamento appare al Collegio rimettente in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, eccepisce l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla sua rilevanza nel giudizio a quo, e in subordine la sua infondatezza.

Considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi idonei a individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

che, pertanto, non è stata osservata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione:

che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140, 257, 259, 344 del 1983 e 44 del 1984), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE  
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO  
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -  
ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*